

R.G.N. 3/2019



TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II civile – Ufficio procedure concorsuali

Il G.D.,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 27.01.2012, n. 3, da Giacché Catia, in data 09.11.2018 e successivamente integrata, ai sensi dell'art. 9, comma 3ter, in data 30.10.2019;

vista la relazione di fattibilità predisposta dall'O.C.C., Avv. Fabiola Tombolini, ai sensi dell'art. 9, comma 2;

premesso che la ricorrente ha provveduto alla rinegoziazione del debito di € 815.783,81 nei confronti di UBI Banca, creditrice chirografaria della Magnaterra S.s. ma garantita da ipoteca sui beni dei soci, mediante accordo *a latere* dell'odierna proposta, prevedente la falciatura in misura pari al valore di stima dei beni gravati dalla prelazione, determinato in € 684.471,20, ed il pagamento nel corso di 25 anni, con rate mensili costanti a partire da aprile 2019 e con il riconoscimento di un tasso di interesse pari all'1,75%. UBI Banca ha prestato il proprio assenso alla rimodulazione del debito nei termini appena esposti con delibera del 18.04.2019. Si precisa che tra i beni ipotecati, quelli di titolarità di Giacché Catia sono stati stimati in € 171.117,75;

ritenuto, quanto all'ammissibilità di tale negoziazione, che siano totalmente estensibili a tale sede le considerazioni di dottrina e giurisprudenza in punto di validità dei patti stipulati *a latere* dei concordati preventivi (cd. patti paraconcordatari), in considerazione della loro rispondenza al principio di libertà negoziale, *ex art.* 1322 c.c., seppure a condizione che gli stessi non si pongano in contrasto con norme imperative di legge (e, nella fattispecie, in particolare con le norme penali di cui all'art. 16 l. 3/2012) e non ledano gli interessi, né la *par condicio* dei creditori. Nel caso in esame, come anticipato, l'istituto di credito ha consentito ad una riduzione del proprio credito e ad una significativa dilazione dei termini di pagamento, in tal modo consentendo alla società e al socio qui ricorrente di accumulare la liquidità necessaria all'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, con precedenza rispetto ai chirografari, grazie all'utilizzo degli immobili di titolarità dei soci per la prosecuzione dell'attività aziendale. L'accordo risponde, pertanto, all'interesse dei creditori anteriori alla proposizione del ricorso ed è rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione, anche perché destina al soddisfacimento dell'istituto di credito le liquidità della società e non del socio da considerare, in questa sede, alla stregua di finanza terza;

considerato che la ricorrente propone il pagamento integrale dei compensi all'O.C.C., per € 1.000,00, oltre accessori, e ai professionisti che hanno predisposto il piano ed il ricorso, per € 1.000,00, oltre accessori, parimenti prededucibili;

che, con riferimento ai creditori sociali, il piano suddivide gli stessi in tre classi destinatarie di trattamenti differenziati e, nello specifico:

Classe I: pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati (essenzialmente per tasse, imposte e contributi previdenziali), pari a complessivi € 19.084,04, in rate semestrali con cadenza al 30.06 e al 31.12 di ogni anno a partire dal giugno 2019 e per cinque anni;



Classe II: pagamento al 20% dei creditori chirografari (fornitori ed enti), pari ad € 28.505,25 rispetto al debito originario di complessivi € 142.436,28, con pagamenti effettuati in un'unica soluzione all'esito del soddisfacimento dei privilegiati e, comunque, entro il 31.12.2024;

Classe III: pagamento del creditore ipotecario, Unicredit S.p.a., per € 56.236,35, con il ricavato della liquidazione dell'immobile di titolarità del socio Magnaterra Massimo, stimato in € 96.250,00, e da effettuarsi nel termine di un anno dall'omologazione, salva, nel caso di incapacienza, la destinazione di un ulteriore 15%, pari ad € 8.435,45, da parte della Magnaterra S.s. con pagamento effettuato in un'unica soluzione all'esito del soddisfacimento dei privilegiati societari e, comunque, entro il 31.12.2024;

che, quanto ai creditori personali di Giacché Catia, si contemplano le seguenti ulteriore classi:

Classe IV: pagamento integrale nell'arco di 6 anni, a partire dal 01.06.2019, del debito nei confronti del Comune di Castelfidardo, pari ad € 5.271,27, e di quello verso la Regione Marche, per € 1.024,68;

Classe V: pagamento del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di € 3.961,42, alle condizioni che scaturiranno dall'accoglimento dell'istanza definizione agevolata;

che, a tal fine, il debitore mette a disposizione gli utili rinvenienti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, ottenuti sottraendo ai ricavi stimati i prevedibili costi di esercizio, e quantificati in:

€ 284.328,29 per l'esercizio 2019;

€ 34.418,47 per l'esercizio 2020;

€ 41.356,21 per l'esercizio 2021;

€ 43.812,86 per l'esercizio 2022;

€ 36.804,28 per l'esercizio 2023;

€ 39.417,87 per l'esercizio 2024;

considerato che al soddisfacimento dei creditori personali la ricorrente destina il proprio reddito da lavoro, pari ad € 9.600 fino al 2023 ed € 8.600 per il 2024;

che devono pure ricomprendersi tra le risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori le somme conseguite nell'ambito dei procedimenti mobiliari a carico dell'impresa, n. 1261/2017 e n. 1351/2018 R. Es., pari ad € 4.710,98 (detratte le spese di giustizia maturate in quella sede), somme che dovranno essere versate sul conto aperto per l'esecuzione del presente accordo di composizione della crisi ed erogate nei termini in esso indicati, ed il ricavato della vendita dell'immobile di titolarità del socio Magnaterra Massimo, ipotecato in favore di Unicredit;

visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 08.02.2019, con il quale è stata fissata al 07.05.2019 l'udienza *ex art.* 10, comma 1, disponendone la comunicazione ai creditori a cura dell'O.C.C.;

rilevato che le dette comunicazioni sono state effettuate in data 15.02.2019;

considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 192.565,96 e che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, l. 3/2012;

rilevato che, nei termini assegnati, risultano pervenute le seguenti dichiarazioni negative di voto:

- Regione Marche per € 1.024,68;
- Onova S.r.l. per € 2.328,15;
- Consorzio Agrario Provinciale di Ancona per € 307,35 (pari agli interessi che matureranno sulla sorte di € 8.529,56 nel corso di esecuzione del piano);
- Agenzia delle Entrate per € 1.817,92;

ritenuto, infatti, che il voto della Regione Marche debba essere determinato in misura pari al complessivo credito per tasse automobilistiche e bolli auto non versati e non limitatamente agli interessi, non trattandosi di credito privilegiato. Nonostante l'opposizione dell'Ente, va condivisa, cioè, la collocazione in chirografo della relativa pretesa, non potendosi estendere alle tasse automobilistiche il



privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3, c.c.. Tale norma si riferisce, infatti, ai crediti dei Comuni e delle Province previsti dalla legge sulla finanza locale, con esclusione, quindi, delle Regioni. Come già in precedenza disposto da questo Ufficio, non si discute circa la bontà dell'interpretazione invalsa in sede di legittimità, secondo cui "la norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione" (Cass. sez. I, 26.07.2012, n. 13301; Cass. sez. I, 17.02.2016, n. 3134). Ma tali pronunce hanno riconosciuto la natura privilegiata del credito spettante alle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con la lettera della disposizione richiamata. Estendere, invece, il detto privilegio anche alle tasse automobilistiche spettanti alle Regioni, pur prendendosi atto del diverso orientamento espresso da Cass. sez. VI – I, 08.09.2017, n. 21007 in relazione alla pretesa della Regione Lombardia, si risolverebbe in un'applicazione analogica dell'art. 2752, comma 3, c.c., inammissibile ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c. in considerazione della speciale natura della norma. Il credito della Regione Marche va, pertanto, inserito tra i chirografari della classe II, con soddisfacimento nella misura del 20%;

considerato, quanto al voto del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, che lo stesso, collocato in chirografo nella proposta in esame, esprimeva voto negativo con comunicazione del 13.03.2019, salvo, poi, richiedere, con ulteriore missiva del 09.04.2019, il riconoscimento dei privilegi *ex* artt. 2751bis n. 5bis c.c. e 2755 c.c. e, pertanto, il trattamento riservato ai creditori della Classe I. Al riguardo, va preliminarmente considerato che non si ritiene possibile, nel caso di specie, interpretare la primigenia dichiarazione di voto del Consorzio quale rinuncia al privilegio, in quanto anche i creditori della prima classe risultano essere stati ammessi al voto, seppure nei limiti della decurtazione subita dal proprio credito in conseguenza del ritardo nel pagamento, individuata nell'ammontare degli interessi che sarebbero maturati fino a tale data. La questione è, pertanto, quella di determinare la misura del voto negativo espresso (se per l'intera sorte o limitatamente agli interessi, pari ad € 238,92), che, a sua volta, dipende dalla qualità privilegiata o chirografaria della pretesa. Fermo restando che, come verificato dall'O.C.C. e per quanto si vedrà di seguito, anche considerando il voto negativo per l'intero, esso non sarebbe in grado di incidere sulle maggioranze necessarie all'approvazione della proposta. Pertanto, la problematica rileva, in realtà, non ai fini dell'approvazione ma, quale opposizione, allo scopo di garantire l'osservanza dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Orbene, esclusa l'implicita rinuncia al privilegio, non è, per vero, contestato neppure dai ricorrenti che il credito di € 4.874,29 debba beneficiare della prelazione di cui all'art. 2751bis n. 5bis c.c. Il contrasto tra le parti attiene all'ammissibilità del privilegio *ex* art. 2755 c.c. rispetto all'ulteriore importo di € 3.655,27, liquidato per spese di giustizia in favore del Consorzio Agrario di Ancona, quale creditore precedente nell'ambito dell'espropriazione mobiliare n. 1261/2017. È noto che le spese di giustizia, per godere del privilegio in discorso, devono risultare funzionali alla soddisfazione dell'interesse comune dei creditori, nel senso che questi ultimi, senza il compimento di tali atti, sarebbero stati privati della possibilità di soddisfarsi su questi beni o si sarebbero trovati nella necessità di porre essi stessi in essere i medesimi atti giudiziari. La Magnaterra S.s. esclude che tali presupposti ricorrano nel caso di specie sull'assunto che, a fronte della proposizione di un accordo di composizione della crisi in continuità, il pignoramento promosso dal Consorzio su beni strumentali all'attività d'impresa, lungi dal rispondere agli interessi di tutti i creditori, si è rivelato ostativo alla fattibilità del piano e, come tale, rispondente all'interesse esclusivo del precedente. Va, tuttavia, considerato che il ricavato della vendita dei beni pignorati, proprio in conseguenza dell'omologazione dell'accordo, verrà destinato al soddisfacimento di tutti i creditori. Al contempo, il vincolo apposto sui beni non ancora liquidati, e che l'impresa continuerà ad utilizzare



nell'esercizio della propria attività, si ritiene non venga meno in conseguenza dell'omologa dell'accordo di composizione della crisi. In analogia con quanto disposto dall'art. 51 l. fall., dovrà, infatti, dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione individuale che, tuttavia, lungi dal determinare l'estinzione della procedura, porrà la stessa in uno stato di quiescenza. Come rilevato dalla dottrina in relazione al fallimento, infatti, "è d'indubbio significato che il processo espropriativo per la cui prosecuzione il curatore non abbia optato non si estingua a norma di legge, ma semplicemente rimanga improcedibile. Esso non prosegue oltre, ma gli effetti sostanziali che l'hanno articolato vengono assorbiti nell'esecuzione collettiva fallimentare, con la piena conservazione di quelli correlati al pignoramento". Infatti, secondo quanto chiarito dalla Cassazione, "Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 l. fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 l. fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento ..." (Cass. sez. VI - 1, 02.12.2010, n. 24442. Conf. Cass. sez. I, 22.12.2015, n. 25802; Cass. sez. I, 26.02.2019, n. 5655). Pertanto, non solo all'interno dell'esecuzione collettiva, tutti i creditori si avvarranno degli effetti del pignoramento attuato dal precedente ma, in caso di abbandono dei beni pignorati da parte della Curatela o di chiusura del fallimento, i singoli creditori riassumeranno la legittimazione all'azione esecutiva individuale, potendo anche proseguire quella nella quale era intervenuto il curatore. Da tali considerazioni, la giurisprudenza ha dedotto che il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. debba senz'altro essere riconosciuto alle spese di giustizia sostenute dal creditore precedente nell'ambito dell'esecuzione individuale interrotta per la sopravvenuta declaratoria di fallimento (Trib. Mantova 05.07.2018; Trib. Mantova 26.02.2018; Trib. Aosta 25.10.2017; Trib. Orvieto 07.05.1992). Orbene, seppure le disposizioni sui rapporti tra esecuzione individuale e procedure di sovraindebitamento risultino ancor più laconiche di quelle della legge fallimentare, è pacifico nella prassi che il meccanismo appena delineato con riferimento al fallimento debba parimenti operare allorché all'esecuzione individuale sopraggiunga un accordo di composizione della crisi omologato. Manca, invero, in tale contesto una disposizione di tenore analogo a quella di cui all'art. 51 l. fall. Manca, invero, in tale contesto una disposizione di tenore analogo a quella di cui all'art. 51 l. fall. E, a dirla tutta, l'atipicità dei contenuti di tali strumenti di ristrutturazione dei debiti non consente di escluderne a priori la compatibilità rispetto alla procedura esecutiva, la cui prosecuzione potrebbe pure essere espressamente contemplata nel piano proposto dal sovraindebitato esecutato. Ma, ove così non sia, la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione individuale appare esito necessitato e, anzi, presupposto da alcune disposizioni della l. 3/2012. Invero, non potrebbe giustificarsi l'attribuzione di efficacia sospensiva dei procedimenti pendenti, da parte dell'art. 10, comma 3, lett. c), al decreto di apertura del giudizio di omologazione, se non nel senso di anticipare uno degli effetti prodotti dall'accordo. Parimenti, se l'esecuzione individuale non fosse interrotta dal provvedimento di omologazione, non avrebbe senso l'attribuzione al liquidatore in tale sede nominato, del potere di disporre in via esclusiva dei beni sottoposti a pignoramento e delle somme incassate, ai sensi dell'art. 13, comma 1, né il riconoscimento al giudice del potere di ordinare la cancellazione del pignoramento in caso di atto dispositivo eseguito in conformità all'accordo, *ex art. 13, comma 3*.

In conclusione, deve ritenersi che, anche a fronte di un accordo di composizione della crisi in continuità e fino alla completa esecuzione dello stesso, l'espropriazione individuale dichiarata improcedibile resti quiescente ed il vincolo pignoratorio continui ad esplicare i suoi effetti in danno del sovraindebitato e a vantaggio dell'intera massa dei creditori anteriori al deposito del ricorso *ex art. 10 l.*



3/2012. Con specifico riguardo all'odierna fattispecie, ciò comporta che la Magnaterra S.s. non potrà disporre in alcun modo dei beni pignorati ma soltanto utilizzarli nell'esercizio dell'impresa e a beneficio di tutti i creditori, i quali, in caso di risoluzione o annullamento dell'odierno provvedimento, potranno anche riassumere l'esecuzione individuale dichiarata improcedibile. Da tali considerazioni, si ricava che la circostanza che l'accordo di composizione della crisi proposto dalla Magnaterra S.s. sia in continuità non esclude la rispondenza dell'espropriazione promossa dal Consorzio Agrario Provinciale di Ancona all'interesse di tutti i creditori e, pertanto, la natura privilegiata delle spese di giustizia dalla medesima sostenute. Ne consegue che il credito del Consorzio agrario dovrà essere inserito, per l'intero importo di € 8.529,56, oltre interessi, nella classe I e soddisfatto in misura integrale nel termine di un quinquennio. Nondimeno, tale scostamento rispetto all'accordo originariamente formulato, secondo quanto dimostrato dalla ricorrente e confermato dall'O.C.C., non incide comunque sulla fattibilità del piano, in considerazione della misura ridotta dell'incremento del passivo così determinatosi; rilevato, alla stregua di quanto sopra, che i consensi complessivamente conseguiti, sia espressi che taciti, ammontano a complessivi € 187.651,42 pari al 97,45% del totale; ritenuto, quindi, che l'accordo deve intendersi raggiunto; rilevato, ancora, che l'O.C.C. ha provveduto a comunicare ai creditori la relazione concernente l'esito delle operazioni di voto in data 30.03.2019; vista la definitiva attestazione di fattibilità del piano resa dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 12, comma 1, in data 20.04.2019; rilevato che, nei termini di cui all'art. 12, comma 1, il Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, contestava, altresì, la fondatezza delle previsioni relative agli incassi dei titoli PAC rilevando come quelli dell'anno 2018 sono stati parzialmente incassati da UBI, per l'importo di € 6.100 e, quindi, sottratti all'attuazione del piano. Opponeva, inoltre, che la stima di tali contributi per € 13.000,00 annue è inverosimile atteso che essi dipendono da molteplici variabili legate, in particolare, al tipo di colture (cd. quota *greening*) e che non vi è alcuna certezza che il contributo verrà erogato nel quadriennio 2021 – 2024, a fronte di una normativa dotata di valenza solo fino al 2020. In proposito, la ricorrente ha, però, documentato come l'appostamento per € 13.000 annui contenuto nel piano non si riferisce ai soli contributi per quote PAC ma anche a quelli per zootecnia. E l'importo conseguito a tale titolo per l'anno 2018 ammonta ad € 19.000, ben al di sopra delle previsioni di piano, con conseguente recupero della somma di € 6.100 incassata da UBI. Quanto al rischio di mancato rinnovo dei finanziamenti dei titoli PAC alla scadenza del d.m. 18.11.2014, n. 6513, di attuazione del regolamento UE n. 1307/2013, vanno condivisi i rilievi della ricorrente secondo cui trattasi di rischio difficilmente realizzabile. Invero la normativa comunitaria di sostegno all'agricoltura è sistematicamente rinnovata di sette anni in sette anni, secondo il meccanismo di delega predisposto dall'art. 70 del regolamento citato. In ogni caso, essa potrebbe essere modificata ma non certo dismessa dall'Unione, atteso che, ai sensi degli artt. 38 e 40, comma 2, TFUE, le sovvenzioni alla produzione e alla distribuzione dei prodotti agricoli costituiscono uno degli strumenti mediante i quali dare attuazione alla politica agricola comune. E, infatti, la Commissione Europea ha già elaborato una proposta di regolamento delegato, approvata dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo in data 08.04.2019, prevedente, tra l'altro, la soppressione del *greening* e la possibilità di avere una PAC senza titoli, con un pagamento unico a superficie (COM(2018)0392, 0393 e 0394 del 01.06.2018 e COM(2018)0322 del 02.05.2018). La nuova regolamentazione consentirebbe, pertanto, l'eliminazione delle variabili, nella liquidazione del contributo, legate ai tipi di coltura. Vero è che si prevede anche una riduzione del finanziamento, per l'Italia stimato del 7,6%. Tuttavia, tale oscillazione, tenuta in considerazione nel piano con un'approssimazione per eccesso del 8%, non inciderebbe sulla fattibilità dell'accordo. Infine, risultano sconsigliati anche i timori connessi al rischio di sopravvenuta vendita dei 29 titoli pignorati nell'ambito



della procedura esecutiva n. 1261/2017 R.G. Es., per un controvalore di € 6.401,15, atteso che gli stessi non sono stati aggiudicati prima della sospensione disposta con il decreto del 08.02.2019 e, a fronte dell'interruzione dell'esecuzione, dovranno essere destinati al soddisfacimento del piano; rilevato, ancora, che neppure può accogliersi la contestazione relativa al mancato appostamento di un fondo rischi, atteso che lo stesso risulta, al contrario, previsto, seppur nella ridotta misura di € 6.100; considerato che l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'effetto esdebitatorio che l'accordo di composizione della crisi della società determinerebbe in vantaggio dei soci, lamenta la possibile violazione dell'art. 11, comma 3, l. 3/2012, nella parte in cui fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati estranei all'accordo; ritenuto, tuttavia, che il detto effetto esdebitatorio si produce rispetto ai soci non in forza dell'accordo di composizione della crisi societario (di per sé senz'altro idoneo a liberare i coobbligati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cit.) ma in conseguenza del distinto, seppure collegato, accordo di omologazione presentato da ciascun socio e, nondimeno, votato anche dai creditori sociali. Il piano dei soci, infatti, recependo e facendo proprio il contenuto dell'accordo della società, comporta che eventuali inadempimenti nell'esecuzione dei secondi si ripercuotano inevitabilmente sui primi, giustificandone la risoluzione. In altri termini, i soci potranno esdebitarsi rispetto ai debiti sociali solo a fronte del pagamento degli stessi da parte della società nei termini di cui all'accordo predisposto da quest'ultima. Ma tale effetto non conseguirà all'esecuzione del piano societario approvato ed omologato, bensì all'esecuzione del piano del singolo socio, che quello sociale ricomprende in sé, con l'unica differenza di considerare le risorse societarie destinate alla sua esecuzione alla stregua di finanza terza. Ne consegue, ulteriormente, che eventuali inadempimenti del piano societario comporteranno la risoluzione anche degli accordi di composizione della crisi dei soci. Così come l'inadempimento agli accordi di questi ultimi, determinando l'aggredibilità dei beni individuali destinati al soddisfacimento dei crediti sociali, e, pertanto, incidendo sulla fattibilità del piano della Magnaterra S.s., comporterebbe la risoluzione di quest'ultimo;

ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in oggetto;

che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, deve pure procedersi alla nomina di un liquidatore cui affidare le somme conseguite in sede esecutiva, che provvederà a distribuire ai creditori in conformità al piano, e la disponibilità esclusiva dei beni pignorati da destinare all'esecuzione dello stesso,

ritenuto di dover conferire tale incarico allo stesso O.C.C., Avv. Fabiola Tombolini,

visti gli artt. 12 e 13 l. 3/2012;

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi depositato da Giacché Catia in data 09.11.2018;

NOMINA

Liquidatore l'Avv. Fabiola Tombolini, disponendo che la stessa provveda a ricevere le somme conseguite nell'ambito delle esecuzioni n. 1261/2017 e n. 1351/2018 R. Es., da distribuire ai creditori in conformità all'accordo, ed attribuendo alla stessa la disponibilità esclusiva dei beni pignorati da destinare all'esecuzione del piano,

DISPONE



che la ricorrente provveda all'effettuazione dei pagamenti secondo le modalità e i termini previsti nell'accordo, con avvertimento che, in caso di mancata osservanza dello stesso, ciascun creditore sarà legittimato a richiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. 3/2012;

DISPONE

che l'Avv. Fabiola Tombolini provveda a vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e provvedendo a risolvere le eventuali difficoltà che dovessero insorgere, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 3/2012;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l'Albo ed il sito Internet del Tribunale e presso il Registro delle Imprese, a cura della Cancelleria.

Si comunichi al ricorrente e all'O.C.C. - Liquidatore, Avv. Fabiola Tombolini.

Ancona, il 27.05.2019

Il G.D.
dott.ssa Giovanna Bilò

